



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
BRESCIA
ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

DIREZIONE CENTRALE POLITICHE E SERVIZI AL SISTEMA
Settore Credito, Incentivi e Politica di Coesione

Roma, 25/03/2020

Prot. 0002246

Oggetto: decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Chiarimenti del Ministero dell'economia e finanze e del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia PMI su misure di sostegno finanziario alle imprese.

Facendo seguito alla nota informativa prot. n. 2209 del 17 marzo u.s., i segnala che il Ministero Economia e Finanze ha emanato specifiche FAQ, elaborate anche in risposta alle richieste di chiarimenti avanzate dall'Associazione bancaria, con le quali ha fornito prime indicazioni in merito alle misure introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese.

In particolare, le misure oggetto di approfondimento sono quelle riferite:

- alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese, prevista all'art. 56;
- ai nuovi interventi del Fondo di garanzia per le PMI, di cui all'art. 49.

Art. 56 - Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite all'epidemia di COVID-19

1. Le misure di sostegno finanziario

Le imprese danneggiate dalla diffusione di COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di apposita comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario, di cui al comma 2, lett. a), b) e c) dell'art.56:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere alla data del 29 febbraio 2020 o quelli in essere alla data di pubblicazione del decreto (17 marzo 2020), se superiori, non possono essere revocati neanche in parte (sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata), fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato, senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni. Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati coerentemente senza formalità. Come precisato dalla relazione illustrativa al decreto, la restituzione dei predetti prestiti avviene con modalità che non determinino ulteriori oneri né per gli intermediari, né per le imprese;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese. È facoltà delle imprese richiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata o soltanto dei rimborsi in conto capitale.

In merito, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero, si precisa che:

- per "elementi accessori" si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario;
- anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità;
- il periodo di sospensione di cui alla lettera c) comprende anche la rata in scadenza il 30 settembre 2020.

2. I soggetti beneficiari e i requisiti per ottenere la moratoria dei finanziamenti

Possono accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sede in Italia, appartenenti a tutti i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Nelle FAQ del Ministero si afferma sono ricompresi tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere in bonis al momento dell'invio della comunicazione, vale a dire – sempre come precisato dal Ministero - che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

3. Modalità di accesso alle misure

I soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare alla propria banca o intermediario finanziario, una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

Tutte le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge.

In base a quanto precisato dall'associazione bancaria con circolare del 24 marzo, la banca non è tenuta quindi a verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati.

Secondo quanto precisato dal Ministero, nella comunicazione, l'impresa deve tra l'altro auto-dichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Come indicato dal Ministero, è opportuno che l'impresa contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto-legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI di cui all'art. 49, che possono collegarsi con la misura della moratoria. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'ABI e le rappresentanze di impresa del 6 marzo scorso (cfr. Accordo per il credito 2019, come modificato dall'Addendum del 6 marzo 2020 – Nota informativa Settore credito prot. 2152 del 9 marzo 2020).

Nel caso in cui il finanziamento sia assistito da agevolazioni pubbliche, la banca/intermediario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Si ricorda che, in merito alle condizioni economiche applicate alla moratoria, la normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Art. 49 – Fondo di garanzia per le PMI

I chiarimenti/approfondimenti relativi agli interventi previsti dal Decreto Legge sul Fondo di garanzia PMI, che derogano alle ordinarie disposizioni operative che ne regolano il funzionamento, sono stati oggetto di apposita circolare (n. 8 del 19 marzo 2020) del Gestore del Fondo, Invitalia – Mediocredito Centrale.

Si ricorda che tali interventi hanno una efficacia temporalmente limitata a 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto.

Di seguito si riportano i chiarimenti di maggiore interesse contenuti nella citata circolare.

Il comma 1, lett. b) dell'art. 49, prevede l'innalzamento dell'importo massimo garantito. Viene chiarito che tale innalzamento è subordinato all'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.

Il comma 1, lett. c) dello stesso art. 49, prevede che per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.

Su questa previsione, il Consiglio di gestione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 17 marzo e qualora non sia già applicata la percentuale massima di copertura ai sensi delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo.

Il Consiglio ha altresì deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi della lettera c), non si tiene conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del DL Cura Italia, fermo restando il rispetto dell'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle vigenti Disposizioni Operative del Fondo (così come previsto al precedente punto b). Il Consiglio ha, infine, deliberato che per le garanzie concesse ai sensi della lettera c), non saranno utilizzabili, dato l'innalzamento delle coperture, le risorse delle sezioni speciali del Fondo.

Il comma 1, lett. d), ammette alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell'impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto dalla nuova disposizione alle operazioni finanziarie finalizzate all'estinzione dei finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo.

Il comma 1, lett. f), dispone l'estensione della garanzia del Fondo per le operazioni ammesse alla propria garanzia, per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.

La Circolare del Gestore, chiarisce che tale disposizione si applica anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

Il comma 1, lett. i) prevede che, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

La circolare chiarisce che la garanzia del Fondo è cumulabile, senza alcun limite riferito al loro valore, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.

Cordiali saluti.

Il Responsabile
f.to Dott. Ernesto Ghidinelli